

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-ter**
N. **29-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **ABBATE**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui all'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale
(oltraggio al pubblico ufficiale, aggravato)

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI MANTOVA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

l'11 giugno 1996

Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 10 dicembre 1995 l'onorevole Vittorio Sgarbi, in visita ad alcuni monumenti della città di Mantova, infastidito per averlo, i componenti della sua scorta personale (brigadiere Giuseppe Franceschini e carabinieri Michelangelo Papa e Pietro Battista) e gli altri costituenti, per così dire, l'equipaggio di guida nella città nella quale prestavano servizio (brigadiere Giuseppe Melia e carabinieri Pietro Sussi e Sergio Simion), condotto a palazzo Te — precisato nell'itinerario di visita — e non già al Palazzo Sordi, da Lui indicato — peraltro neppure noto agli accompagnatori —, in presenza di più persone insolenti i militari, gridando all'indirizzo della sua scorta « Vi avevo detto che qui c'erano i giornalisti ed io non volevo venire, siete degli incapaci » e, scuotendo addirittura per le braccia i carabinieri Sussi e Simion, urlando disse loro « Se vi ho detto che io qui non volevo venire bensì a palazzo Sordi, perché cazzo siamo venuti qui? Ho capito, come al solito non siete capaci di fare un cazzo ».

I fatti formarono oggetto di informativa di reato e nel procedimento che ne seguì, innanzi la Procura circondariale di Mantova, a carico del parlamentare per violazione dell'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale, lo stesso eccepì la insindacabilità del suo operato ai sensi

del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Sul tema il giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Mantova, sollecitato dal pubblico ministero, ritenne non fondata l'eccezione di insindacabilità e, con ordinanza del 29 maggio 1996, trasmise gli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni di competenza.

Della questione è stata investita questa Giunta, la quale, all'esito di approfondito dibattito, è pervenuta al convincimento che la condotta dell'indagato, per le circostanze di tempo e di luogo in cui si svolse e per le motivazioni ad essa sottese, non possa inquadrarsi in una tipica funzione parlamentare o essere comunque ricondotta nell'ambito di una attività connessa con la funzione medesima.

Le espressioni di intollerante dilleggio appaiono, invece, animate da un non controllato ed eccessivo risentimento del deputato indagato; onde questa Giunta esprime, in relazione alla condotta in valutazione, la proposta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Michele ABBATE, *Relatore*.